



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 19 DEL 10-09-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto di utilizzo acqua potabile erogata nella Frazione Corano Di Sopra.

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di settembre, il Sindaco D'Angelo Camillo

PRESO ATTO della nota prot. 0071931/25 in data 10.09.2025 con la quale la AUSL. di Teramo, invita ad emanare ordinanza ai cittadini di assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile ed adottare misure atte a vigilare per l'osservanza del divieto;

CONSIDERATO che in data 09.09.2025 è stato prelevato, come controllo, un campione di acqua ad uso potabile nel Comune di Valle Castellana presso F.P. frazione Corano Di Sopra pdp 0;

RILEVATO che dagli esami di laboratorio sono risultati non conformi al D.lgs. n. 18/2023 di cui all'oggetto i seguenti parametri: Batteri coliformi 62 MPN/100 ml;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

ORDINA

- 1. A tutti gli utenti il divieto dell'uso potabile dell'acqua di rete;**
- 2. I prelievi saranno ripetuti;**
- 3. La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite diffusione locale, il sito internet comunale e l'affissione all'albo pretorio comunale.**

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- Che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Ruzzo Reti, all'Ersi ed al Servizio ASL – Sian;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Teramo.
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana.

Valle Castellana ,10.09.2025

Il Sindaco

Dott. Ing. Camillo D'Angelo.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93